



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DI TRENTO

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 23/2019

UDIENZA DEL

14/10/2019 ore 10:30

N° 107/01/2019

PRONUNCIATA IL:

14/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27/11/2019

Il Segretario

Barba Marcello

riunita con l'intervento dei Signori:

- PASCUCCI CORRADO Presidente e Relatore
- PRESTA DOMENICO Giudice
- GIULIANI ALDO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 23/2019
depositato il 11/03/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 149/2018 emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO
di TRENTO
contro:

difeso da:

MERLO STEFANO
PIAZZALE D'ANNUNZIO 41 45100 ROVIGO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11

FF-ADD.REG. 2012

ALTRO 2012

RO 2012



... impugnava la cartella di pagamento scaturita da un controllo automatizzato ex art 36 bis DPR 1973/600 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012.

In particolare, ... non aveva versato le imposte IRPEF ed IVA di cui alla dichiarazione.

La commissione Tributaria di 1° grado di Trento respingeva il ricorso ad eccezione della doglianza relativa al mancato conteggio degli interessi.

Secondo i giudici di prime cure il contribuente non era stato messo nella condizione di verificare la correttezza del calcolo degli stessi.

Avverso tale sentenza ha proposto appello L'Agenzia delle Entrate eccependo che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato dettato nei suoi elementi necessari dall'art 25 del DPR 602/1973.

Gli interessi richiamati in cartella, a dire dell'Agenzia, non sono altro che gli interessi già iscritti a ruolo e riportati per l'appunto nella cartella.

L'appello va accolto.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, anche come nell'ipotesi in cui vengono richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato pagamento "il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

"Invero..... il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege....risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica posto che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione ad all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. Quanto agli interessi di mora....decorso inutilmente il termine previsto dall'art 25 comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento, nella specie regolarmente contenuto nella cartella, alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati "(Cass Sez V Ord. N.8508 del 27.3 2019).

PQM

Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Trento 14 ottobre 2019

Il Presidente

Conato Pasarca

